

**STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO Laura –GHIRARDINI Diego**

Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine di Varese n. 191 e 296
Ufficio Autorizzato Centro Raccolta 730 – RED INPS – Certificati CCIAA n. 460 CAAF CGN Srl
sede in 21100 Varese - Via Merini 43 - cod.fisc. e P.Iva 01888520127
☎0332-8047.11 ✉fax 0332-238393 www.ghiro.it - e mail: info@ghiro.it
Posta Elettronica Certificata –PEC- l.de_ambrogio@consulentidellavoropec.it e d.ghirardini@consulentidellavoropec.it

DISABILI DA 1.01 .2017

Varese, 22.12.2016

La presenza di personale disabile nelle aziende è stabilita nelle seguenti proporzioni:

LAVORATORI COMPUTABILI	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
da 15 a 35	1
da 36 a 50	2
oltre 50	7% dei lavoratori occupati

Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, la legge 68/99 (disabili) prevede fino al 31 12 2016 che l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, si applichi **solo in caso di nuove assunzioni**.

Ora il D.Lgs 151/2015 (Jobs Act) dispone che dal 1.01.2017 l'obbligo del datore di lavoro non è vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento dei 15 dipendenti (computabili), ma scatta contestualmente al raggiungimento di detto limite.

Quindi chi ha 15 dipendenti (computabili), dal 1 gennaio 2018 DOVRA' ASSUMERE UN DIPENDENTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE entro 60 giorni e quindi entro il 28 02 2018 (salvo proroghe all'ultimo istante come accaduto per lo scorso anno).

Stessa regola anche per chi raggiungerà questo limite successivamente.

Con "pari criterio" la sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo di scopertura e per ogni disabile, passa da € 62,77 a € 153,20.

Come consolazione segnaliamo che, in caso di accertamento ispettivo delle scoperture viene applicata la c.d. procedura di diffida attraverso la quale, adempiendo agli obblighi rilevati nel verbale, si viene ammessi ad un pagamento ridotto pari a € 38,30 per ogni giornata e per ogni disabile.

Viene introdotta la semplificazione per la quale che si computano direttamente come disabili i lavoratori dipendenti che risultavano tali prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o con disabilità psichica maggiore del 45% anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Il Decreto esonera dall'obbligo di assunzione di disabili, i datori di lavoro che abbiano al proprio interno personale la cui attività preveda un tasso di premio INAIL superiore al 60 per mille, purché sia versato al "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" un contributo esonerativo giornaliero pari ad euro 30,64 per ogni disabile non assunto.

Rimangono confermati i precedenti obblighi aggiuntivi che sono:

- Per aziende da 51 a 150 dipendenti: (in aggiunta al 7% di quota disabili) n. 1 lavoratore di cui all'art. 18 della L. 68/99 - vedove, orfani, profughi ecc.
- Per aziende con oltre 150 dipendenti: (in aggiunta al 7% di quota disabili) 1% di lavoratori di cui all'art. 18 come sopra evidenziato.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. St. Ass. De Ambrogio e Ghirardini

(reperibile anche sul sito ghiro.it unitamente ad altre spiegazioni)